

numero			Bellinzona
3072	sb	2	12 giugno 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Ufficio federale di statistica UST
Stato maggiore
Servizio giuridico
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel

Indagine conoscitiva

Revisione parziale dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche federali e nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulla realizzazione di collegamento di dati

Egregi Signori,

vi ringraziamo innanzitutto per averci coinvolto in questa indagine conoscitiva e riteniamo che la revisione in oggetto permetta alla statistica pubblica di fare un notevole salto di qualità. Giudichiamo positivamente il fatto di acquisire dati statistici senza ricorrere forzatamente ad indagini dirette bensì avvalendosi dei dati amministrativi esistenti. Ciò permette di ridurre l'onere delle persone interrogate e sviluppare nel contempo sinergie che garantiscano una maggiore efficienza.

Il collegamento di dati statistici costituisce una grande conquista per la statistica pubblica. Con questa modalità si possono infatti ottenere informazioni supplementari unendo fonti di diversa provenienza. Si potrà così rispondere con maggiore facilità alle esigenze sempre più elevate in informazioni espresse regolarmente dalla società.

Sosteniamo in particolare l'introduzione, nell'Ordinanza sulle rilevazioni statistiche federali, del concetto relativo al rispetto dei principi deontologici statistici riconosciuti su scala nazionale come internazionale.

Appoggiamo inoltre il fatto di ribadire come il collegamento di dati non possa essere eseguito se non per scopi statistici, escludendo qualsiasi attività di collegamento per scopi amministrativi, concetto già ben evidenziato nella Legge sulla statistica federale (LStat).

Su scala regionale, questi nuovi disposti giocano un ruolo particolarmente favorevole, nella misura in cui ancorano ed esplicitano sia nell'Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali sia nell'Ordinanza del DFI, quanto enunciato nell'articolo 14a della LStac, e cioè la possibilità, pure per questi servizi e a determinate condizioni, di collegare dati dell'UST tra di loro, con dati propri o di terzi, quest'ultimi solo con comprovata autorizzazione del proprietario del dato.

Sempre per quanto concerne i servizi regionali, facciamo rilevare come sarebbe auspicabile precisare maggiormente l'aspetto relativo al collegamento di dati su mandato di terzi. In questa fattispecie potrebbero tra l'altro rientrare anche eventuali richieste, a servizi regionali di grandi dimensioni che presentano competenze, affidabilità ed indipendenza provate, di collegamenti di dati da parte di servizi regionali non in grado di rispettare i presupposti richiesti dall'UST per questa delicata attività.

È infatti sin d'ora acquisito come non tutti i servizi di statistica presenti nei cantoni e nei comuni potranno rispettare i requisiti, giustamente severi e che approviamo, imposti dall'UST per poter procedere a questi collegamenti. L'indipendenza professionale dall'organo esecutivo, un elevato livello di sicurezza e di protezione dei dati, il rispetto delle migliori prassi della statistica, enunciati nell'art. 13j, cpv 4, lett. a-f dell'Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali e nell'art. 5 dell'Ordinanza del DFI, non possono infatti essere forzatamente rispettati in tutte le loro espressioni da ogni servizio, vuoi per questioni di dimensioni, risorse o altro. Questo aspetto dovrebbe dunque essere chiaramente enunciato e esplicitato nel commento agli art. 13j e 13k dell'Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali. In quest'ottica non sarebbe inoltre da escludere in futuro la formalizzazione di accordi tra cantoni.

Per quanto riguarda il nuovo art. 13j lett. a, a norma del quale i fornitori di dati terzi destinati a essere collegati devono dimostrare che la rilevazione e trasmissione dei dati all'UST *"nonché il loro collegamento"* sono leciti, fatichiamo a capire perché debba essere il fornitore a fornire la prova della liceità del collegamento che viene effettuato dall'UST, poiché quest'autorità, sulla base del diritto speciale, li utilizza per uno scopo diverso da quello per il quale erano stati raccolti e quindi non risultano più sotto la padronanza del fornitore. Proponiamo quindi una corrispondente modifica del disposto (stralciano *"nonché il loro collegamento"*) e un adeguamento del relativo commento.

Sempre nel commento sarebbe opportuno che venisse indicato come ai servizi di statistica regionali che effettuano collegamenti di dati nel rispetto dei requisiti richiesti dall'UST debbano essere messi a disposizione, oltre ai dati, pure gli identificatori necessari all'esecuzione di questi lavori. Si escluderebbe così in modo più chiaro la fornitura di dati per scopi di collegamento dalle restrizioni imposte dall'art. 9 dell'Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Da ultimo un'osservazione di carattere generale. Si auspica che l'UST, sulla base delle severe ed impegnative garanzie che gli uffici regionali autorizzati a procedere a collegamenti di dati saranno tenuti a fornire, possa in un prossimo futuro riflettere sull'opportunità di formalmente dichiarare suddette istituzioni *"partner"* dell'Ufficio, in quanto garanti del rispetto dei principi fondamentali che ne fanno dei membri di totale diritto del futuro Sistema statistico svizzero.

Vi ringraziamo per l'attenzione e approfittiamo per porgervi, egregi Signori, i nostri più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

C.p.c.: Deputazione ticinese alle camere federali, Residenza